

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec

del 17 novembre 2006

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale suissetec» un fondo non autonomo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base dei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoniere.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che

- a. offrono e/o forniscono prodotti e prestazioni nei settori della progettazione, dell'installazione, della manutenzione, del commercio e della fabbricazione dei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoniere;
- b. sono membri di suissetec o assoggettati al fondo a fronte del conferimento del carattere obbligatorio generale.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che presentano rapporti di lavoro con le seguenti persone:

- a. persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di montatore/trice di riscaldamenti, costruttore/trice di impianti di ventilazione, montatore/trice di impianti sanitari, lattoniere/a, progettista nella tecnica della costruzione (ramo riscaldamento, ventilazione, impianti sanitari), professionista nella tecnica della costruzione CFP (rami riscaldamento, ventilazione, impianti sanitari, lattoniere);
- b. persone senza titolo di cui alla lettera a e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

¹ RS 412.10

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

¹ Nel campo della formazione professionale di base, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. Sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base.
- b. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e controlling;
- c. Sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;
- d. Sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base;
- e. Sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base sostenute dall'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), nonché la vigilanza delle procedure, inclusa la garanzia della qualità;
- f. Reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;
- g. Partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- h. Copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) in relazione ai compiti legati alla formazione professionale di base.

² Il Comitato centrale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) può decidere altri contributi finanziari e provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di contribuzione

¹ Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

² Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione.

Art. 9 Base per il calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e il totale dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 5.

² Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare la dichiarazione, la Commissione del fondo (art. 14) procede a una stima secondo il proprio apprezzamento.

Art. 10 Contributi

¹ I contributi hanno la seguente composizione:

a. contributo per l'azienda o parte di azienda:	CHF	150.—
b. contributi pro capite di cui all'articolo 5:	CHF	50.—

² Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

³ Le aziende composte da una sola persona pagano solo il contributo per l'azienda.

⁴ Per i membri di *suissetec*, questi contributi sono inclusi nella quota sociale.

⁵ Per persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

⁶ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁷ I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2007. I contributi vengono verificati ogni due anni e all'occorrenza adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'art. 60 cpv. 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr).

² Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione, deve inoltrare al segretariato centrale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (*suissetec*) una richiesta motivata.

Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² RS 831.40

³ Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101)

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale di suissetec è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Esso assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina dei membri della Commissione del fondo;
- b. determinazione di un segretariato;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. attribuzione dei mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
- e. decisione su ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo.

Art. 14 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e si autocostruisce.

² Essa delibera in materia di:

- a. subordinazione di un'azienda al fondo;
- b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
- c. ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

³ Approva il preventivo e sorveglia il segretariato.

Art. 15 Segretariato

¹ Il segretariato dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16 Consuntivo, revisione e contabilità

¹ Il segretariato gestisce il fondo non autonomo in una contabilità separata.

Il capitale del fondo è esposto separatamente nel conto annuale di suissetec.

² Il consuntivo del fondo viene controllato, nell'ambito della revisione annuale del consuntivo di suissetec, da un ufficio di revisione indipendente.

³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 17 Vigilanza sul fondo con conferimento del carattere obbligatorio generale

¹ Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, esso è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 17 novembre 2006 dall'assemblea dei delegati in virtù dell'articolo 38 dello statuto dell'1.1.2003 dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec).

Art. 19 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20 Scioglimento

¹ Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale scioglie il fondo.

² Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

³ Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.

Zurigo, 17.11.2006

Il presidente centrale



Peter Schilliger

Il direttore



Hans-Peter Kaufmann